



CITTA' DI OPPEANO

Provincia di Verona

N. 73 Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI. DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tre** del mese di **luglio** alle ore **18:15**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRESENTI / ASSENTI
Giaretta Pietro Luigi	SINDACO	P
CEOLARO LUCA	VICESINDACO	P
Bissoli Emanuela	ASSESSORE	A
CORSINI MARA	ASSESSORE ESTERNO	P
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE ESTERNO	P

Assiste alla seduta il Sig. MAZZOCCO DR.SSA CHIARA - SEGRETARIO COMUNALE.

Il Signor Giaretta Pietro Luigi nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI – DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003.

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 05/04/2018 è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, che ha previsto per l'anno 2018, prioritariamente, procedure di mobilità esterna volontaria per i profili professionali da acquisire – n. 1 istruttore amministrativo c/o Servizi Demografici - n. 1 agente di polizia locale / istruttore di vigilanza – n. 1 istruttore tecnico c/o Settore Lavori Pubblici-Patrimonio – ed, in caso di procedura deserta per il profilo di agente di polizia locale, lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico per agente di polizia locale, Cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 61 L. 350/2003, dato il nulla osta rilasciato al Comune di Montecchio Maggiore per il dipendente Mirco Confente con decorrenza dall'01/09/2018;

Dato atto che:

- con determinazioni del Responsabile del Settore Personale nn. 137 e 138 del 10/04/2018 sono state indette, rispettivamente, la procedura di mobilità esterna volontaria a tempo pieno ed indeterminato per n. 1 istruttore amministrativo Cat. C presso i Servizi Demografici e per n. 1 istruttore tecnico Cat C presso il Settore Tecnico-LL.PP.-Manutenzioni;

- le procedure di mobilità di cui trattasi hanno dato, rispettivamente, esito positivo per i Servizi Demografici ed è in corso l'acquisizione del nulla osta alla mobilità ed esito negativo per l'istruttore tecnico Cat C1 presso il Settore Tecnico-LL.PP.-Manutenzioni;

- che con nota prot. n. 4563 del 04/05/2018 è stato richiesto al Comune di Verona nulla osta per gli agenti di p.l. collocati in posizione utile nella graduatoria approvata con determinazione n. 34 del 24/01/2018, cui è stato dato riscontro negativo dall'ente datore, rispettivamente, in data 20/02/2018 con nota acquisita al protocollo al n. 3261, per la 1^a classificata, ed in data 12/06/2018 con nota prot. n. 183357, acquisita al protocollo al n. 10150, per il 2^o classificato;

Precisato che per tutti i profili professionali indicati è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità d'ufficio;

Dato altresì atto che con note prot. n. 8045, 8075, 8100, 8164 in data 14.05.2018 è stata richiesta, rispettivamente, ai Comuni delle Province di Verona, Rovigo, Padova e Vicenza, la disponibilità di graduatorie concorsuali in corso di validità per tutti i profili sopra indicati, ai fini dello scorrimento ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 e della copertura dei posti vacanti, compatibilmente con le necessità e le priorità organizzative dell'Ente, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili;

Atteso che sono pervenuti al protocollo dell'Ente i riscontri delle Amministrazioni Comunali interessate;

Ritenuto per finalità di trasparenza amministrativa, in considerazione della natura della procedura di scorrimento di graduatorie concorsuali, equiparabile all'assunzione dall'esterno, predeterminare i criteri di utilizzo delle medesime graduatorie, in modo oggettivo, impersonale ed al fine di darvi idonea pubblicità;

Richiamati in merito i principi generali dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241: "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.";

Richiamati altresì i principi di parità e pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, previsto dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista altresì recente giurisprudenza amministrativa e contabile in materia di scorrimento di graduatorie vigenti da parte dell'Ente che le ha approvate e, previo accordo, da altre Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione all'opzione alternativa di indizione di una distinta procedura concorsuale:

- la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 189/2018/PAR, che recita

"Si rammenta che, con la conversione in legge del D.L. n. 101/2013 (avvenuta con legge 125/2013), il legislatore ha ribadito, all'articolo 4, rubricato "*Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*", la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

· Per quanto attiene la necessità del previo accordo tra le Amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie di Amministrazione diversa dalla utilizzatrice, l'indirizzo prevalente che si è affermato andava nel senso che l'accordo in discorso dovesse realizzarsi: "*prima dell'indizione della procedura concorsuale*"; e ciò "*allo scopo di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inserite nelle predette graduatorie*";

· "*prima della formale approvazione della graduatoria*"; e ciò "*al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono sovrintendere a tutto l'operato delle pubbliche amministrazioni*" (vedasi pareri del Ministero dell'Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435).

Purtuttavia, il riferito orientamento restrittivo ***non ha escluso che accordi possano intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria omissis*** "In particolare per la Funzione Pubblica, "...gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare e statutaria, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, ***purché la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale. ...***";

Gli approdi interpretativi della stessa Corte dei conti (vedasi Sezione di controllo per la Puglia, delibera n. 124/2013), hanno ritenuto ammissibile la possibilità che l'accordo possa avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale".

L'utilizzo delle graduatorie è motivato, infatti, dalla necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali.

La normativa statale, infatti, già prevedeva, all'art. 9, comma 1, della legge n.3/2003, che "*le Amministrazioni dello Stato [...] e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione*", secondo le "*modalità e i criteri stabiliti [in apposito] regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. n°400/1988, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*".

Nel perdurare della mancata adozione del predetto regolamento, l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, aveva poi stabilito che, "in attesa dell'emanazione del [menzionato] regolamento, le amministrazioni pubbliche [...] possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate".

Sul tema sono poi intervenuti:

omissis

· l'articolo 14, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 secondo cui "*omissis, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni*".

· *la conversione in legge del richiamato D.L. n. 101/2013. Nel provvedimento legislativo, un settore di intervento riguarda l'efficacia delle graduatorie concorsuali (art. 4, commi 3-5). omissis. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità.*

Dall'analisi della normativa richiamata e delle enunciate posizioni interpretative in materia si può, pertanto evincere che, stante la possibilità di stipulare l'accordo anche dopo la formazione della graduatoria, l'unico limite che permane allo scorrimento della graduatoria medesima è che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, vedasi Consiglio di Stato, sentenze n. 4329/2012 e n. 4361/2014).

omissis

Il principio della preclusione dell'utilizzo della graduatoria per la copertura di posti di nuova istituzione sopra richiamato, a parere di questa Sezione di controllo, per analogia va esteso anche alle ipotesi nelle quali anziché alla propria graduatoria, che potrebbe non esservi od essere scaduta, si voglia ricorrere a quelle di altre amministrazioni mediante convenzione.

- la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 28/2018/PAR, che evidenzia i principali orientamenti da tener presente nell'esercizio della riserva amministrativa, quali

✓ l'inutilizzabilità delle graduatorie per la copertura di posti di nuova istituzione o trasformati (ex precipitato art. 91, comma 4, TUEL) quale principio generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, e non solo agli Enti locali, volto ad escludere modifiche di organico per favorire candidati già noti (cfr. Cons. Sta. Sez. III, Sent. n. 4119/2014 e Id. n. 4438/2014, nonché Ad. Plen. n.14/2011);

✓ un generale favore dell'ordinamento attuale per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei" in alternativa al bando di un nuovo concorso (paragrafo 31, lettera d) dell'Adunanza Plenaria n.41/2011);

✓ eventuale modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove d'esame ed ai requisiti di partecipazione (paragrafo 54 dell'Adunanza Plenaria n.41/2011);

✓ le peculiari caratteristiche sostanziali dei posti da coprire con lo scorrimento, rispetto a "quelli indicati nelle precedenti procedure" concorsuali (paragrafo 57 dell'Adunanza Plenaria n.41/2011)

✓ un'attenta comparazione delle posizioni lavorative con riferimento "sia "al profilo ed alla categoria professionale", sia "ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso";

Richiamate le leggi finanziarie ed i provvedimenti "milleproroghe" che negli anni hanno prorogato la validità delle graduatorie concorsuali (D.l. 78/2010 conv. In L. 122/2010, 17; D.l. 225/2010 conv. In L. 10/2011, art. 1 comma 2 sexies; L.228/2012; art. 1 comma 368 della Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016; da ultimo art. 1 comma 1148 della Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, che ha previsto in particolare alla lettera a) "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.);

Ritenuto pertanto di definire i seguenti criteri per lo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti da parte del Comune di Oppeano:

1) Data più recente di approvazione della graduatoria concorsuale così da poter disporre di un profilo professionale valutato secondo le disposizioni più recenti

2) Maggiore prossimità del profilo richiesto in termini di servizi/uffici di assegnazione

3) Priorità, in presenza dei criteri 1) e 2), alle graduatorie della provincia di appartenenza – Verona;

4) Minore distanza del Comune titolare della graduatoria dal Comune di Oppeano per presumibile maggiore prossimità della residenza dei partecipanti;

5) Numero candidati idonei in graduatoria in rapporto alla data di approvazione ed in funzione della futura fruizione della stessa entro il termine di vigenza;

Ritenuto altresì di definire il seguente iter procedurale che lo scorrimento della graduatoria deve prevedere:

- accordo con il Comune titolare della graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- positivo superamento/buon esito del colloquio conoscitivo con il candidato, al fine di indagare caratteristiche professionali, motivazione e disponibilità;

fermi restando la preesistenza del posto in organico, il rispetto delle norme in materia di limiti alle assunzioni ed il preventivo espletamento delle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio;

Precisato che i criteri suesposti devono comunque coniugarsi sia con la disponibilità dell'ente alla stipula dell'accordo ed alla condivisione della graduatoria con l'Amministrazione Comunale di Oppeano sia con la disponibilità del candidato in posizione utile all'assunzione in servizio presso il Comune di Oppeano entro i tempi stabiliti;

Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e richiamato,

SI PROPONE

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di definire, ai fini dello scorrimento graduatorie concorsuali in corso di validità di altri enti, ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 24/12/2003 n. 350, per la copertura dei posti vacanti nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a seguito esito infruttuoso procedure di mobilità, volontaria e d'ufficio, i seguenti criteri:

- 1) Data più recente di approvazione della graduatoria concorsuale così da poter disporre di un profilo professionale valutato secondo le disposizioni più recenti
- 2) Maggiore prossimità del profilo richiesto in termini di servizi/uffici di assegnazione
- 3) Priorità, in presenza dei criteri 1) e 2), alle graduatorie della provincia di appartenenza – Verona;
- 4) Minore distanza del Comune titolare della graduatoria dal Comune di Oppeano per presumibile maggiore prossimità della residenza dei partecipanti;
- 5) Numero candidati idonei in graduatoria in rapporto alla data di approvazione ed in funzione della futura fruizione della stessa entro il termine di vigenza ;

- accordo con il Comune titolare della graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- positivo superamento/buon esito del colloquio conoscitivo con il candidato, al fine di indagare caratteristiche professionali, motivazione e disponibilità;

3) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, link "Provvedimenti organi indirizzo politico", nella sezione "Bandi di concorso" e nella sezione "Dati ulteriori" con un link dalla sezione "Bandi di concorso" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

4) Di demandare al Responsabile del Settore Personale l'esecuzione del presente atto di indirizzo;

5) Di trasmettere il presente provvedimento alle R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL Funzioni locali;

6) Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITO, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente, stante l'urgenza, pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

Oggetto: GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI. DEFINIZIONE CRITERI PER LO SCORRIMENTO PREVIO ACCORDO AI SENSI ART. 1 COMMA 61 L. 350/2003.

PARERE **Favorevole** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 03-07-18

VISTO: REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio
F.to MAZZOCCO CHIARA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giaretta Pietro Luigi

Il Segretario comunale
F.to MAZZOCCO DR.SSA CHIARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che la presente deliberazione della Giunta dell'Ente è copia conforme all'originale ed è stata inserita in apposita sezione (albo pretorio) del sito informatico del Comune all'indirizzo www.comune.oppeano.vr.it oggi **09-07-18**, ove vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri capigruppo in conformità all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 09-07-18

Il Funzionario incaricato
F.to ZERMIANI NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì,

Il Funzionario incaricato
ZERMIANI NADIA